



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

AREA TECNICA MANUTENTIVA E TUTELA DEL TERRITORIO E SUAP

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 257 / 2026

**OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE
DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO IN VIA VISIOLI.
DITTA: METALSER ANGELO E BRUNO S.A.S. DI ANTONIETTI
ROSSELLA E SILVIA
CIG: BD0F56FF2D**

IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 RELATIVI ALLEGATI E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.S 2026-2028;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento della seguente prestazione:

- disotturazione pozzetti in Via Visioli a Sabbioneta;
- la durata dell'affidamento : giorni 30
- l'importo massimo stimato: euro 180,00 al netto nell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;

DATO ATTO: che a seguito di accertamenti non sono stati riscontrati rischi da interferenza; che il presente appalto, in virtù dell'importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero; con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli enti locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l'articolo 17, co. 2, del d.lgs. 36/2023, che in caso di affidamento diretto stabilisce che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, in base al quale "le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa;

ACCERTATO CHE non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale Regionale di riferimento aventi ad oggetto la prestazione di cui in premessa, come risulta dalla pagina internet del sito www.acquistinrete.pa.it, e del sito <http://www.ariaspa.it/>

VISTI:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'art. 3, co. 1, lett. d) dell'allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 che definisce l'affidamento diretto come affidamento del contratto senza procedura di gara, nel quale, anche nel caso di interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, co. 1 lett. a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

VISTI:

- la parte II del nuovo codice sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici;
- i provvedimenti e comunicati ANAC attuativi di principi di cui sopra, che prevedono che la gestione del ciclo di vita avvenga attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitali certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);

RICHIAMATI i comunicati ANAC in materia e da ultimo il comunicato del presidente dell'ANAC 28.06.2024 che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro consente l'utilizzo della PCP in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate;

DATO ATTO:

CHE l'operatore economico col quale si è negoziato: METALSER ANGELO E BRUNO S.A.S. DI ANTONIETTI ROSSELLA E SILVIA con sede in Viale Risorgimento n.16B - 46017 RIVAROLO MANTOVANO (MN) - P.IVA E C.F: 00165760208

CHE l'operatore presenta le qualità tecniche e professionali adeguate ad una corretta esecuzione della prestazione;

CONSIDERATO CHE a seguito di negoziazione è stato verificato:

- che l'offerta risponde alle esigenze e all'interesse pubblico che la stazione appaltante vuole perseguire con riferimento alla qualità della prestazione;
- la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione quantificato in complessivi euro 1 8 0 ,00 desunto dalla *comparazione dei prezzi di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe*;

DATO ATTO:

CHE l'operatore ha dichiarato il possesso di pregresse esperienze idonee a quelle oggetto di affidamento;

CHE ai sensi dell'art. 52, co. 1, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

DATO ATTO CHE i riferimenti e adempimenti come determinati dal nuovo sistema di digitalizzazione degli affidamenti sono i seguenti:

- codice identificativo appalto: RGNRFL73A71E897W-3-194
- ID appalto: 7ade76c6-70d7-4563-8707-81e3a8d308d8
- codice CIG BD0F56FF2D

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 ha assunto il ruolo di Responsabile Unico di Progetto dell'affidamento in oggetto, per competenza professionale, esperienza, assenza di causa di incompatibilità e di conflitto di interessi il geom. Raffaella Argenti;

CONSIDERATO CHE per il presente provvedimento è stata verificata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

VISTI: lo Statuto, i vigenti regolamenti comunali in materia; la legge n. 241/1990; il D.lgs. 267/2000; il D.lgs. 36/2023; il Decreto n. 07 del 11/09/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Titolare di P.O. dell'Area Tecnica;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate anche se non materialmente trascritte:

1) di approvare il preventivo di spesa pervenuto in data 15/09/2026 a mezzo mail da parte della METALSER ANGELO E BRUNO S.A.S. DI ANTONIETTI ROSSELLA E SILVIA con sede in Viale Risorgimento n.16B - 46017 RIVAROLO MANTOVANO (MN) - P.IVA E C.F: 00165760208;

2) di affidare alla medesima ditta l'esecuzione delle prestazioni in premessa per un importo di 180,00 €, IVA esclusa;

3) di impegnare la somma di Euro **219,60** sul capitolo n. **171/0** di cui alla Missione 01 – Programma 05 – macro aggregato di IV livello (1030209) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026, dando atto che l'esigibilità della prestazione avverrà entro il 31/12/2026;

4) di dare atto:

1.a che ai fini del sistema informativo monitoraggio gare è stato acquisito il codice CIG in oggetto;

1.b che il soggetto beneficiario dell'impegno si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136;

1.c che la trasmissione del presente provvedimento al soggetto beneficiario, qualora non seguita da pronto atto di rigetto, costituisce ad ogni effetto "corrispondenza secondo l'uso del commercio" sostitutiva del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50;

1.d che permangono in capo all'aggiudicatario gli obblighi di cooperazione e coordinamento in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 09/04/2008, n. 81;

1.e che l'obbligazione giuridica è esigibile entro il 31/12/2026;

1.f che la fattura elettronica dovrà riportare il codice univoco UFVN2C;

1.g che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 06/11/2012, n. 190, dell'art. 37 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e dell'art. 29 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50;

1.h che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione del presente atto o dalla sua piena conoscenza, ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. 02/07/2010, n. 104.

Lì, 24/09/2026

IL RESPONSABILE
ARGENTI RAFFAELLA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)